2026/1071

13.5.2026

DECISIONE (UE) 2026/1071 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 59ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ([1]).

(2) A norma dell'articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l'ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale sono disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l'appendice C della COTIF.

(3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, con riferimento al RID.

(4) A norma dell'articolo 18 della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della COTIF («comitato di esperti RID») può adottare modifiche, tra l'altro, dell'allegato del RID.

(5) Il comitato di esperti RID, nella 59ª sessione del 28 maggio 2026, dovrebbe adottare modifiche volte ad adeguare l'allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID vincoleranno l'Unione.

(7) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose per ferrovia, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.

(8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e dovrebbero pertanto essere approvate.

(9) Nell'ambito della 20ª sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 27 maggio 2026, potrebbero essere concordate modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,

([1]) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj).

([2]) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 59ª sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («comitato di esperti RID») nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, figura nell'allegato della presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. KERAVNOS

ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1.	RID-25014-CE-SWG19	Contenitori-cisterna di dimensioni molto grandi — ipotesi di carico conformemente al RID 6.8.2.1.2 Il documento propone l'inserimento di una nota aggiuntiva al RID 6.8.2.1.2, che spieghi che le ipotesi di carico nel trasporto ferroviario si riferiscono alle operazioni di trasporto con limiti di manovrabilità definiti per i carri merci della classe F2 nella norma EN 12663.	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
2.	RID-25015-CE-SWG19	Marcatura WE La proposta introduce un requisito per la marcatura dei carri, ossia che il codice alfanumerico relativo all'attrezzatura del carro sia apposto su entrambi i lati del carro.	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
3.	RID-25018-CE-SWG19	Necessario adeguamento delle modifiche adottate in occasione della 16ª sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID (Londra, 20—23 novembre 2023) in relazione al trasferimento delle disposizioni tecniche relative ai carri dal RID alle prescrizioni tecniche uniformi (UTP)/specifiche tecniche di interoperabilità (STI)	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
4.	RID-25021-CE-SWG19	Uso del termine «veicolo» nel RID Il documento propone di sostituire il termine «veicolo» nel RID con i termini «veicolo stradale» o «veicolo ferroviario», a seconda dei casi.	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
5.	RID-25027-CE-SWG19	Parascintille L'obiettivo della presente proposta è garantire che le disposizioni di sicurezza del RID relative all'uso di parascintille siano coerenti con le specifiche tecniche di interoperabilità — STI «Carri».	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
6.	RID-25039-CE-SWG19	Testi consolidati adottati in sede di riunioni congiunte RID/ADR/ADN nel 2024 e nel 2025 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel 2023 e nel 2024	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
7.	RID-25041-CE-SWG19	Modifiche della nomenclatura armonizzata delle merci — Codici NHM nel RID 3.2.2	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
8.	RID-25046-CE-SWG19	Proposta alternativa al RID-25018-CE-SWG19	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda

Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web dell'OTIF (https://otif.org/en/?page_id=264 e https://otif.org/en/?page_id=274) e si intendono comprendenti le modifiche discusse in seno al gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2025 e riportate nell'allegato I del documento RID-26004-CE-SWG19 («Final report of the 19th session of the RID Committee of Experts' standing working group — Luxembourg, 18 to 21 November 2025»), disponibile anche sul sito web dell'OTIF (https://otif.org/en/?page_id=17770).